

Oggetto **City Sightseeing Torino - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Linea C percorso turistico denominato: "Residenze Reali"**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il direttore di Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Società City Sightseeing Torino s.r.l. (C.F. 09725480017), con sede legale in via Maria Vittoria 19 - 10123 Torino, iscritta al Registro Elettronico Nazionale dal 04/12/2011 con n. 54441, ad esercitare il servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza, di tipologia commerciale, denominato City Sightseeing Torino - linea C "Residenze Reali", sul seguente percorso turistico:

Torino, capolinea piazza Castello – Torino, c. Vittorio Emanuele II, GAM - Torino, c. Bolzano, PORTA SUSA – c. Regina Margherita – tangenziale dir. Sud uscita Rosta – Rivoli, piazza Mafalda di Savoia, CASTELLO – tangenziale dir. Nord uscita Savonera - Venaria, viale Carlo Emanuele II REGGIA e parco LA MANDRIA – strada Comunale di Altessano (JUVENTUS STADIUM) - Torino, capolinea piazza Castello.

come da percorso, lunghezza, fermate, orari, frequenza riportati nel programma di esercizio allegato (Allegato A).

La responsabilità dell'esercizio è affidata all'Ing. Roberto CAMBURSANO (c.f. CMBRRT55M26L219W), nato a Torino il 26/08/1955.

Motivazione

L'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Città Metropolitana di Torino, dalle Province e dai Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su

richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁴.

Facendo seguito alla richiesta prot. n. 2502 del 07/2014 è stato rilasciato alla Società GTT – City Sightseeing Torino, il Nulla Osta per l'immatricolazione di un nuovo autobus Isuzu Turquoise di 7,72 metri di lunghezza, per un suo impiego sui servizi turistici denominati "Citysightseeing", sui percorsi già in esercizio Linea A "Torino Centro", Linea B "Torino inedita" e sul nuovo percorso di prevista attivazione linea C "Residenze Reali".

Con D.D. n. 219 del 13/06/2014 la Società GTT - CITY SIGHTSEEING è stata autorizzata ad effettuare, su un percorso differente, un servizio di trasporto avente la medesima denominazione "Citysightseeing - Linea C".

Con nota prot. n. 285 del 18/01/2016 la Società GTT - City Sightseeing Torino ha comunicato di aver modificato la propria ragione sociale in "City Sightseeing Torino";

Con nota prot. n. 1384 del 24/02/2016 la Società City Sightseeing Torino ha presentato all'Agenzia richiesta di Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza e senza sovvenzioni per l'effettuazione di un nuovo servizio turistico denominato "Linea C – Residenze Reali", dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e trasmettendo tutta la richiesta documentazione e i relativi allegati.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autolinea si configura come servizio di tipologia commerciale in quanto frutto di un'iniziativa imprenditoriale dell'azienda di trasporto rivolta ad un pubblico indifferenziato che accede al servizio pagando una tariffa predeterminata;
- l'autorizzazione ha per oggetto collegamenti automobilistici aventi caratteristiche di tipo suburbano/ interurbano che interessano esclusivamente l'ambito metropolitano;
- l'autolinea risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- l'impiego dei veicoli indicati dalla Società richiedente per l'esercizio del servizio in oggetto non costituisce impedimento al regolare svolgimento dei servizi pubblici di linea;
- gli oneri derivanti dall'esercizio dei servizi in oggetto sono a totale carico dei rispettivi committenti;

e, più in generale, che gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione 13/1 del 21/12/2007, come modificati con deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009" risultano rispettati.

Attenzione

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il

proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*"Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso"*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8⁵.

La presente autorizzazione potrà essere revocata senza obbligo d'indennizzo allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo - (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, 13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 08 marzo 2016

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" e ne hanno mutato la denominazione in: "Agenzia della Mobilità Piemontese"

³ La Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 comma 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al D.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

⁵ Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013, che ha fissato per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Piano della mobilità approvato con la D.G.R. n. 66-3859 le scadenze seguenti:

- a partire dal 31/12/2015 per i veicoli Diesel Pre EURO ed EURO 0;
- a partire dal 30/06/2016 per i veicoli EURO 1 e EURO 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato;
- a partire dal 31/12/2016 per i veicoli EURO 3 e EURO 4 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato.